

capole con parte fidei commissa e fidei, sito in territorio  
 di Subera, ex feudo Herodera, con terra Stivilla  
 e Terzo Spino, dell'estensione di ettari sedici, sei ottavi,  
 fanoni e centesimi sessantadue, pari a valore cinque  
 fiorini uno, moltiplicati due dell'abolita corda di canna  
 ventidue e palmi due conformemente con terre del Re Comune  
Stabianino Castellano, con terre del Re Comune Stella  
piccola e col villone di Sorsopiano.

La durata della presente locazione sarà in quan-  
 to ai sedici due e terzo quattordici della detta abolita  
corda, pari ad ettari nove tre cinquantotto e cento  
quarantadue di anni sei che cominceranno a  
decorrere da oggi e termineranno a terminato di  
otto millesimocentotrenta e per l'annua estaglio  
di lire quattrocentoventicinque e cento cinquantasei e in  
quanto al residuo di anni cinque che cominceranno  
ad decorrere dal primo Settembre millesi-  
mo centotrenta e termineranno a terminato di  
otto millesimocentotrenta e per l'annua estaglio di  
lire quattrocentocinquanta due e cento cinquante sette  
cinque; quale annua estaglio il conduttore  
 promette e si obbliga pagare e corrispondere in  
 moneta di corso legale al Signore, e oltre ogni al-  
tra parte di pagamento, in locant., quasi in Stella  
re nel loro domicilio, nel messe di Maggio e ogni

457.50  
 2527.

457.65  
 2263.

anno e prima di trasportare fuori delle terre  
 al predetto, dovendo cominciare a farsi il pagamento  
 della prima annuatità del suddetto estaglio nel  
 mese di Maggio millesimocentotrenta e così di  
seguito di anno in anno sino alla fine della  
presente locazione, essendo in  mora legale per  
la scadenza di ogni termine una pena di  
tre fiorini o con espresso rinuncia  
 La presente locazione sarà inoltre regolata  
 nelle seguenti condizioni:

- 1° Il conduttore rinuncia ai con fastidi o domini  
e stabilimenti, previsti o non previsti dalla legge
- 2° Il conduttore avrà diritto di fare uso di una casa  
 sita nel villone Stivilla per abitazione e ricovero  
 per gli animali; col patto espresso di non  
 dividerli paglia ed altri oggetti infiammabili.
- 3° Il locante dovranno apprestare al conduttore,  
 se lo vorrà salona una di sementata per ogni setona  
di terra cinque setolite due libbre settanta  
cinque e due libbre ottanta due di sementata per ettari tre  
cento ventuno e cento ottanta due di terra, col  
 patto di restituirle con l'aiuto di terme due  
pari a libbre ventiquattro e cento due, oltre  
altri terme due di sementata, pari come so-  
pra, a titolo di spese di quattro per ogni setona

Bonifazi  
 Bomba 25  
 Bomba 10 25  
 Bomba 25  
 Bomba 25